

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta B.M. Metalli Srl è autorizzata alla realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi, con sede operativa in via Fontanelle 48/A, Comune di Ronco all'Adige (Vr) nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale (Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e Legge Regionale n. 3 del 2000) e delle seguenti prescrizioni qui di seguito riportate:

1. la realizzazione dell'impianto di recupero ed il suo successivo esercizio devono essere conformi a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 (articoli 25-26-27-28), adempimenti che devono essere ripetuti ad ognuno dei n. 4 stralci previsti per il completamento del progetto. Il riferimento per le opere da realizzare, le fasi costitutive, i macchinari ed i rifiuti gestiti negli stralci 1-4 è costituito dall'elaborato integrativo pervenuto agli atti della Provincia in data 16 aprile 2019¹.

2. la dichiarazione di ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, relativa ad ogni stralcio, dovrà essere trasmessa almeno 5 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'impianto e dovrà riportare anche le seguenti informazioni:

- a) la data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;
- b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso.

In allegato alla dichiarazione, dovrà essere consegnata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie costituite da²:

a) polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento; ogni successivo rinnovo dovrà essere inoltrato alla Provincia territorialmente competente entro tre mesi dalla scadenza;

b) polizza fidejussoria assicurativa/bancaria calcolata in base al quantitativo³; massimo stoccabile autorizzato e al piano di ripristino, redatta secondo lo schema predisposto dalla DGRV 2721/2014. Tale documentazione potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare la nota provinciale del 13 giugno 2014, Reg. Uff. n. 60979).

3. le opere relative alle aree di stoccaggio devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto e del suo esercizio provvisorio; il relativo certificato di collaudo dovrà essere trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere;

4. entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, dovrà essere presentata l'istanza per la richiesta di autorizzazione con, in allegato, il certificato di collaudo funzionale (art. 25, L.R. n. 3/2000);

5. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la Società è tenuta ad acquisire le relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti;

6. ad impianto avviato, la società proponente non potrà discostarsi dalle previsioni progettuali; sono pertanto confermati l'elenco dei rifiuti, le attività di trattamento e le massime capacità di trattamento e di stoccaggio riportate nelle premesse;

7. i rifiuti introitabili sono da sottoporre alle operazioni di recupero (R12-R13-R4-R3) descritte nel seguito, sono indicati in tabella 1 e devono corrispondere alle massime

quantità di stoccaggio e trattamento di seguito specificate:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a

¹ Atti della Provincia prot. n. 21184 del 18/04/2019;

² ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 2721/2014;

³ calcolata in base alla somma tra il quantitativo massimo stoccabile comprensivo dei rifiuti prodotti e la quota relativa al piano di ripristino(riferimento: DGRV n. 2721/2014 – allegato A, lettera C);

R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a d una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11;

- R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.

- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

Tabella 1: riassuntiva dei codici EER autorizzati:

Codice	Descrizione	Operazioni di recupero	Tipologia ascrivibile al D.m. 05.02.98 e ss.mm.ii o altra normativa di recupero
02 01 10	rifiuti metallici	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
10 02 10	scaglie di laminazione	R12 – R13	-
10 09 03	scorie di fusione	R12 – R13	-
10 10 03	scorie di fusione	R12 – R13	-
11 05 01	zinco solido	R4-R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p. 3.2
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011 – D.M. 05/02/1998 p.3.1
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- D.M. 05/02/1998 p.3.1
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Re. Uen. 715/2013- D.M. 05/02/1998 p.3.2
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Re. Uen. 715/2013- D.M. 05/02/1998 p.3.2
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R3 – R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p.to 6.2
12 01 13	rifiuti di saldatura	R12 – R13	-
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011

	esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti: cascami metallici lavorazione, sfridi non separabili di metallo e plastica anche provenienti da stampaggio; frammenti e scarti derivanti stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura, limatura materiali plastici	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg. UE n. 715/2013- D.M. 05/02/1998 p. 3.1- 3.2
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3- R12 – R13	D.M. 188 del 22/09/2020
15 01 04	imballaggi metallici	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg. UE n. 715/2013- D.M. 05/02/1998 p. 3.1- 3.2
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	R4-R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- D.M. 05/02/1998 p. 5.1- 5.2
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- D.M. 05/02/1998 p. 5.1
16 01 17	metalli ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- D.M. 05/02/1998 p. 3.1- 5.1-5.2
16 01 18	metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- D.M. 05/02/1998 p. 5.1- 5.2
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (motori elettrici bonificati, motori da veicoli fuori uso bonificati)	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg. UE n. 715/2013- D.M. 05/02/1998 p. 5.1- 5.2

16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4-R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4-R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
16 08 01	catalizzatori esauriti contenuti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 – R13	-
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificato altrimenti	R12 – R13	-
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4 – R12 – R13	Regolamento UE n. 715/2013
17 04 02	alluminio	R4 – R12 – R13	Reg.UE n. 333/2011
17 04 03	piombo	R4 – R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17 04 04	zinco	R4 – R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17 04 05	ferro e acciaio	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
17 04 06	stagno	R4 – R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17 04 07	metalli misti	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg UE n. 715/2013 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011 e Reg UE n. 715/2013
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12 – R13	-
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri	R4 – R12 – R13	Reg 333/11 – D.M.

	pesanti		05/02/1988 p. 3.1
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg UE n. 715/2013 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
19 12 02	metalli ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011 – D.M. 05/02/1998 p. 3.1
19 12 03	metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg. UE n. 7125/2013 – D.M. 05/02/1988 p. 3.2
19 12 04	plastica e gomma	R3– R12 – R13	D.M. 05/02/1998 p.to 6.1
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011 e Reg UE n. 715/2013
20 01 40	metallo	R4 – R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg. UE n. 7125/2013 – D.M. 05/02/1988 p. 3.1- 3.2
20 03 07	rifiuti ingombranti	R4 - R12 – R13	Reg. UE n. 333/2011- Reg UE n. 715/2013
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13	-
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13	-
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13	-
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da	R13	

	apparecchiature fuori uso		-
16 06 01*	batterie al piombo	R13	
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13	

Capacità massima di stoccaggio/trattamento:

Quantità massima stoccabile	430 t.(410 t. di rifiuti non pericolosi e 20 t. pericolosi)
Rifiuti trattabili:	2250 t/anno
Giorni lavorativi anno	250
Rifiuti trattabili giorno	9 t/gg

8. come indicato nel contributo istruttorio Arpav pervenuto in data 10 maggio 2021 prot. n. 25569, entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento:

- il Piano di Gestione Operativa (PGO) deve essere implementato includendo, al par. 9.1, la descrizione dei processi di trattamento relativi a tutte le frazioni oggetto di recupero (metalli plastiche e carta);
- in relazione al codice 150101 “imballaggi in carta e cartone” la Ditta potrà effettuare il trattamento, con cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. n. 188 del 22/09/2020 che prevede che il produttore di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001. La Ditta potrà procedere con il trattamento del codice EER solo previa implementazione di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001 dandone comunicazione agli Enti.
- deve essere verificata l’eventuale applicabilità della normativa REACH/CLP mediante invio di specifica nota esplicativa.

Trascorso detto termine si dovrà dare riscontro alla Provincia, al comune di Ronco all’Adige e all’ARPAV.

9. in caso di dismissione dell’impianto dovranno essere allontanati i rifiuti eventualmente presenti;

10. la gestione dei rifiuti deve prevedere il controllo radiometrico oltre a tutti gli adempimenti della relativa specifica normativa;

11. Lo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dei piazzali esterni di superficie pari a mq 1500 deve rispettare le prescrizioni/condizioni contenute nel parere rilasciato da Acque Veronesi prot. 0009750/14 del 27 giugno 2014, allegato alla determinazione provinciale n. 2973/14 del 23 luglio 2014 vigente fino all’entrata in esercizio provvisorio dell’impianto, che risulta integralmente confermato nel corso dell’istruttoria per l’approvazione progetto.